

*Direzione Affari Economici e Centro Studi
Direzione Legislazione Mercato Privato
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Direzione Relazioni Industriali
Fiscalità Edilizia
Tecnologie e Qualità delle Costruzioni*

**DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016,
n.189 “INTERVENTI URGENTI IN FAVORE
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016” (G.U.
n.244 del 18 ottobre 2016)**

***Le principali misure di interesse per le
imprese di costruzione***

4 novembre 2016

Sommario

Sintesi.....	3
Ambito di applicazione (art. 2)	5
Governance (artt. 1, 3 e 6)	5
Risorse (art. 4).....	6
Ricostruzione privata (artt 5 e 6).....	7
<i>Contributi (art.5)</i>	7
<i>Immobili nelle aree del cratere (art. 6)</i>	8
<i>Immobili fuori dalle aree del cratere (art.6)</i>	8
<i>Calcolo dell'indennizzo (art. 6)</i>	8
<i>Scelta dell'impresa e dei professionisti (artt. 6, 31 e 34)</i>	8
<i>Procedura (art. 5)</i>	10
<i>Disposizioni per interventi nei condomini (art. 6 comma 13)</i>	11
<i>Interventi sugli immobili danneggiati o distrutti (art. 7)</i>	12
<i>Interventi di immediata esecuzione (art. 8)</i>	12
<i>Interventi su centri storici (art. 11)</i>	13
<i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 12)</i>	14
Ricostruzione pubblica (art. 14)	15
Legalità e trasparenza (art. 30).....	16
<i>Anagrafe antimafia degli esecutori (art.30)</i>	17
Misure di sostegno per il sistema produttivo.....	18
<i>Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma (art. 19)</i>	18
<i>Sostegno alle imprese danneggiate (Art.20)</i>	18
Disposizioni Ambientali.....	19
<i>Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali (art. 27)</i>	19
<i>Gestione dei rifiuti e disposizioni in materia di terre e rocce da scavo (art. 28-29)</i>	19
Tutela dei lavoratori (art. 35).....	20
Le misure fiscali.....	21
<i>Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art.47)</i>	21
<i>Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (art.48, co.1,10,11,12)</i>	21
<i>Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art.48, co.16)</i>	22
<i>Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione (art.48, co.7)</i>	23
Proroga e sospensione dei termini in materia di contributi (art. 48).....	23

SINTESI

Con il presente documento si illustrano le principali misure di interesse per le imprese di costruzioni, previste nel Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 e in vigore dal 19 ottobre 2016.

Il provvedimento è all’esame della Commissione Bilancio del Senato (Atto 2567/S), in sede referente, per la relativa conversione in legge.

- Dal punto di vista della **governance**, il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un’unica regia nell’attività di ricostruzione e prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi. Tale approccio appare positivo, tuttavia, l’articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l’avvio delle attività anche in considerazione della mancanza nel decreto di tempistiche certe.
- In merito alle **risorse**, il Decreto Legge prevede l’istituzione nel Bilancio dello Stato di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità. Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2017 (Atto n.4127/C) prevede circa 6 miliardi di euro per la ricostruzione post-terremoto del 24 agosto 2016.
- Per quanto riguarda la **ricostruzione privata**, l’erogazione dei contributi avverrà attraverso finanziamenti agevolati con credito di imposta, da definire mediante convenzioni con l’ABI.

I contributi finanzieranno fino al 100% i danni subiti da abitazioni principali, seconde case, condomini e immobili destinati ad attività produttive localizzati nelle aree del cratere.

Al di fuori del cratere il decreto conferma un contributo pari al 100% per le abitazioni principali e gli immobili produttivi, mentre per le seconde case il contributo potrà coprire, al massimo, il 50% dei danni, tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici o ricomprese nelle unità minime di intervento (UMI) alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.

Al fine di assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, per la scelta dell’impresa esecutrice il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla “migliore offerta”.

Sul tema della qualificazione delle imprese esecutrici, invece, Il decreto non prevede l’obbligo del possesso della SOA tranne che per i lavori di immediata esecuzione, Tale scelta appare incompatibile con l’obiettivo di garantire un processo di ricostruzione fondato sulla trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate. Pertanto è auspicabile un ripensamento nel corso dei lavori parlamentari.

- In merito alla **ricostruzione pubblica**, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi mutui, di durata massima venticinquennale, con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.

I soggetti attuatori saranno: le Regioni, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi se finanziati con risorse proprie. Tali stazioni appaltanti si avvarranno della centrale unica di committenza individuata in INVITALIA.

Il Commissario straordinario coordinerà gli interventi di ricostruzione pubblica attraverso Ordinanze, che potranno, quindi, avere carattere derogatorio della normativa generare in materia di appalti pubblici.

- *Sul tema della **legalità e trasparenza**, appare apprezzabile l'impianto dato dal Governo al Decreto Legge, improntato a garantire legalità e trasparenza attraverso un innalzamento dei presidi volti ad ostacolare le infiltrazioni criminali dal processo di ricostruzione delle aree terremotate.*

*A tal fine viene creata un'apposita struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno alla quale vengono affidati i controlli antimafia, e viene istituita l'**anagrafe antimafia degli esecutori**, ovvero l'elenco, tenuto dalla struttura di missione, presso il quale devono essere iscritti tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.*

E' forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell'Interno, possa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all'iscrizione delle imprese. Sarebbe opportuno, quindi, per accelerare l'avvio della ricostruzione, consentire, quanto meno fino all'entrata a regime del sistema dei controlli, che gli operatori economici possano operare dopo la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Anagrafe, senza dover attendere i tempi necessari alle verifiche antimafia, naturalmente, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

Anche la scelta di ripetere i controlli antimafia per le imprese che risultano già iscritte nelle white list prefettizie esistenti da più di tre mesi, rischia di creare ulteriori attese. Le imprese già iscritte nelle white list non necessitano di ulteriori controlli, tanto più che la normativa vigente prevede che l'iscrizione alle liste prefettizie abbia valenza annuale.

Di seguito l'analisi dei principali articoli di interesse anche in tema di ambiente, fiscalità e tutela dei lavoratori.

AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

Il Decreto disciplina gli interventi di ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e ricompresi in 62 Comuni indicati nell'allegato 1 del decreto che costituiscono le c.d. "**Aree del cratere del sisma**".

Le disposizioni potranno essere applicate in altri comuni delle Regioni interessate purché venga dimostrato, attraverso perizia giurata, il nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici.

GOVERNANCE (artt. 1, 3 e 6)

Dal punto di vista della *governance*, il Decreto prevede l'istituzione di una serie di organi che dovrebbero avere la finalità di assicurare il coordinamento e l'applicazione uniforme delle procedure per la ricostruzione.

Il ruolo di regia è affidato al **Commissario straordinario per la ricostruzione**, Vasco Errani, affiancato dai Presidenti delle Regioni coinvolte dall'evento sismico, nel ruolo di Vicecommissari nei rispettivi territori. Accanto a tali figure principali il sistema di *governance* è così strutturato:

- una **Cabina di coordinamento della ricostruzione** presieduta dal Commissario con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare, e verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;
- un **Comitato istituzionale**, in ogni Regione, costituito dal Presidente della Regione, che lo presiede, dai Presidenti delle province e dai Sindaci delle zone interessate, nel quale si dovranno condividere le scelte strategiche per l'attuazione delle attività connesse alla ricostruzione;
- gli **Uffici speciali per la ricostruzione**, istituiti presso ogni Regione, i quali curano la pianificazione urbanistica, l'istruttoria per il rilascio delle concessione dei contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Gli uffici speciali, inoltre, provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nonché quelli di prima emergenza;
- uno **Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) unitario** per tutti i Comuni coinvolti, presso ciascun ufficio speciale a livello regionale;
- una **Conferenza permanente** presieduta dal Commissario straordinario e da alcuni rappresentanti quali Ministero beni culturali e Turismo, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture, Regione, ente Parco e comune territorialmente competenti, al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi di ricostruzione (direzione, coordinamento e controllo), nonché per la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.

In particolare, la Conferenza:

- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione adottati dai singoli comuni;
 - approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e beni culturali;
 - laddove previsto, per gli interventi privati, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
 - esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
- una **Commissione paritetica**, presso ogni Regione, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni culturali e del turismo. La Commissione paritetica esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi agli immobili sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Con successivi provvedimenti si provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione sia delle Commissioni paritetiche sia della Conferenza permanente.

Valutazione

Il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un'unica regia nell'attività di ricostruzione: dalla stima dei danni, alla individuazione di criteri omogenei sia per la concessione di contributi che per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione in generale.

Il sistema di governance prevede il necessario coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni coinvolti, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi che dovrebbero favorire il raccordo nelle attività della ricostruzione.

Certamente positivo è l'obiettivo di assicurare il confronto e l'uniforme applicazione della normativa, tuttavia, l'articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di appesantire l'avvio immediato delle attività anche in considerazione del fatto che nel decreto, in molti casi, mancano tempistiche certe e si rinvia a successivi provvedimenti.

RISORSE (art. 4)

Per la ricostruzione delle zone terremotate è prevista l'istituzione nel Bilancio dello Stato di un **apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.**

In tema di risorse, si evidenzia che il **Disegno di Legge di bilancio 2017** prevede per la ricostruzione post-terremoto un finanziamento complessivo di circa **6.000 milioni di euro così articolato:**

- 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (DL "Terremoto"). **Tale stanziamento sarà in grado di attivare investimenti per la ricostruzione privata pari a circa 4.650 milioni di euro¹;**
- 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 (**1.000 milioni di euro complessivi**) per la concessione dei contributi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, destinati alla **ricostruzione pubblica;**
- **300 milioni di euro a valere dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020** delle Regioni colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

RICOSTRUZIONE PRIVATA (ARTT 5 E 6)

Contributi (art.5)

Il decreto stabilisce che, attraverso successive ordinanze del Commissario straordinario, saranno disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per far fronte alla **riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche.**

Tali contributi verranno erogati attraverso **finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale**, garantiti dallo Stato.

In particolare, è previsto che gli istituti di credito, operanti nei territori del sisma, possano contrarre finanziamenti agevolati secondo **contratti-tipo definiti sulla base di una convenzione con l'ABI**, assistiti dalla garanzia dello Stato. I beneficiari dei finanziamenti maturano un credito d'imposta, fruibile in compensazione, in misura pari "all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interesse dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".

In altre parole, gli istituti di credito concederanno ai beneficiari finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, che saranno rimborsati attraverso la cessione alla banca, da parte dei beneficiari, di un credito d'imposta pari all'importo del finanziamento, degli interessi e delle spese relative alla gestione del finanziamento.

¹ *Lo sviluppo degli investimenti tiene conto di un mutuo con un piano di ammortamento a 30 anni ad un tasso fisso dell'1,75%.*

L'importo massimo del credito d'imposta da autorizzare sarà definito nella prossima Legge di Bilancio in funzione della quantificazione dei danni e delle risorse necessarie alla ricostruzione.

Con riferimento all'entità dei contributi, il decreto distingue tra immobili localizzati **nelle aree del cratere di cui all'Allegato 1 e in altre aree.**

Immobili nelle aree del cratere (art. 6)

Per gli interventi da realizzarsi all'interno dei **Comuni ricadenti nell'area del cratere (62 Comuni indicati all'allegato 1 del decreto)** i contributi sono pari al **100% delle spese occorrenti secondo limiti, parametri e soglie che saranno ulteriormente disciplinati con successive ordinanze commissariali.**

In particolare, i **contributi sono destinati a far fronte ai danni subiti da abitazioni principali** (prime case, immobili locati ovvero concessi in comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibiti a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario), **secondo case, condomini e immobili destinati ad attività produttive.**

Immobili fuori dalle aree del cratere (art.6)

Con riferimento agli immobili localizzati **nei Comuni non ricompresi nell'Allegato 1** il decreto conferma **un contributo pari al 100% per le abitazioni principali, quelle locate e destinate ad abitazione principale del locatario e gli immobili produttivi,** mentre per le **secondo case** il contributo potrà coprire, al massimo, il **50% dei danni** tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici o ricomprese nelle unità minime di intervento (UMI) alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.

Calcolo dell'indennizzo (art. 6)

Il meccanismo di **calcolo dell'indennizzo** prevede che lo stesso venga calcolato sulla base di un confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale. Quest'ultimo sarà predisposto dal commissario straordinario, d'intesa con i vice commissari, nell'ambito del cabina di coordinamento, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

Si evidenzia che il suddetto meccanismo, di fatto, comporta la necessità di procedere con un doppio passaggio: la predisposizione del prezzario interregionale unico nonché l'individuazione di una metodologia per il calcolo del contributo.

Scelta dell'impresa e dei professionisti (artt. 6, 31 e 34)

Il Decreto prevede espressamente che **i contratti stipulati dai privati,** per i quali siano erogati i contributi ai fini dell'esecuzione degli interventi e per l'acquisizione di

beni e servizi connessi agli stessi, **non rientrano nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016.**

In ogni caso al fine di assicurare la selezione qualificata delle imprese e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche diverse disposizioni del Decreto sono improntate a garantire che anche gli affidamenti dei lavori avvengano nel rispetto di determinate procedure.

In particolare, si prevede che **nella scelta dell'impresa esecutrice il privato debba effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla "migliore offerta"**. Non sono indicati criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa. Le imprese dovranno essere scelte tra quelle iscritte **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** (cfr. paragrafo Anagrafe antimafia degli esecutori).

Nella scelta dei professionisti, il Decreto prevede che i privati affidino gli incarichi esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito **elenco speciale** che verrà istituito ai sensi dell'articolo 34 e sarà reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Sino all'istituzione dell'elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale.

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Anche se il Decreto non lo prevede espressamente, al fine di garantire la trasparenza negli affidamenti sarà fondamentale l'utilizzo di contratti scritti seguendo eventualmente dei format prestabiliti come avvenuto nelle passate esperienze.

Tra le **clausole da inserire obbligatoriamente vi sono sicuramente quelle relative alla tracciabilità finanziaria e all'antimafia**. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria determina peraltro la perdita del contributo erogato, la risoluzione del contratto e, per l'operatore economico interessato, la sospensione dall'Anagrafe

Per quanto riguarda la necessità che per i lavori privati le imprese debbano essere in possesso di idonei requisiti di qualificazione, il Decreto in linea generale non stabilisce nulla al riguardo. L'obbligo dell'attestazione SOA è, infatti, prevista solo per i lavori di immediata esecuzione ossia quelli che possono

essere avviati fin da subito con l'entrata in vigore del Decreto per interventi su immobili che hanno riportato danni minori.

Per quanto riguarda, infine, il **subappalto** il Decreto lo ammette quando si tratta di **lavorazioni speciali**, previa autorizzazione del committente, **nei limiti consentiti dalla vigente normativa**. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Valutazione

Con riferimento al tema della qualificazione delle imprese coinvolte nella ricostruzione privata, l'Ance ritiene auspicabile che, nel corso dei lavori parlamentari, venga esteso ai lavori privati l'obbligo della SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore ai 150.000 euro, come, peraltro, è già previsto nello stesso decreto per i lavori di immediata esecuzione.

Ciò consentirebbe di controllare la professionalità tecnica delle imprese ed eviterebbe il ricorso a soggetti improvvisati, del tutto inadeguati a garantire un processo di ricostruzione fondato sulla trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate.

Procedura (art. 5)

Il decreto prevede che il Commissario straordinario disciplini il processo di ricostruzione attraverso l'emanazione di **criteri omogenei ed uniformi**, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che riguardano sia la pianificazione territoriale ed urbanistica, sia la progettazione stessa degli interventi, anche mediante indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico stabilendo i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi.

Il Commissario provvede, altresì, a dettare i criteri affinché le regioni dispongano la perimetrazione dei centri e nuclei o parte di essi di particolare interesse maggiormente colpiti e nei quali gli interventi saranno attuati mediante strumenti urbanistici attuativi.

Valutazione

L'Ance condivide la scelta di affidare al Commissario la definizione di criteri omogenei in merito alle modalità di concessione dei contributi in relazione alla tipologia degli immobili e al livello di danneggiamento. Desta, invece, qualche perplessità l'assenza di una tempistica procedurale connessa alla definizione di tali criteri e modalità per la ricostruzione privata.

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento è auspicabile che venga individuata una procedura semplificata per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi sia nei tempi che nel regime applicabile.

Al fine di assicurare gli obiettivi di semplificazione e celerità della ricostruzione è, inoltre, opportuno che:

- *sia chiarito il ruolo dello sportello unico che nel Decreto sembrerebbe*

essere limitato alle sole attività produttive mentre si dovrebbe prevedere un unico punto di accesso (tipo Suape – Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia) per la definizione di tutti i procedimenti connessi alla ricostruzione privata;

- *in considerazione del ruolo ad esso affidato **lo sportello dovrà operare come unico interlocutore tra il privato e tutte le amministrazioni coinvolte**. In particolare, ferma restando la competenza in capo ai comuni sui procedimenti edilizi il rilascio dei titoli necessari per eseguire gli interventi dovrà però far capo direttamente allo sportello;*
- *vi sia un **coordinamento tra le funzioni demandate allo Sportello unitario e la disciplina contenuta nel successivo articolo rubricato “Conferenza permanente”**.*

*Ai fini di una efficace ed effettiva operatività dello sportello si auspica che tale strumento sia sostenuto da una **adeguata offerta di formazione tecnologica e organizzativa delle pubbliche amministrazioni**.*

Considerato, altresì, che il riconoscimento dei contributi è strettamente collegato anche all'obbligatoria indicazione delle imprese esecutrici, è opportuno che, oltre a definire tempistiche certe, sia ammessa la possibilità di indicare anche in un momento successivo il nominativo dell'impresa al fine di evitare che, nelle more della definizione della domanda di contributo, intervengano situazioni giuridiche di diversa natura che influiscano sull'affidamento dell'impresa.

*Per quanto attiene al funzionamento della **Conferenza permanente è da valutare l'opportunità di attribuirle un ruolo più decisivo nell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi**, in considerazione della natura di tale organismo volto al coordinamento e al raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte nell'assunzione delle decisioni. A tale fine la Conferenza non dovrebbe esprimere solo un parere obbligatorio e vincolante ma assumere carattere decisorio in ordine all'approvazione definitiva degli strumenti attuativi. D'altronde ciò sarebbe anche in linea con quanto espressamente previsto dallo stesso Decreto ossia che la determinazione conclusiva della conferenza permanente ha l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.*

Disposizioni per interventi nei condomini (art. 6 comma 13)

Per agevolare gli interventi nei condomini il decreto prevede delle maggioranze diverse rispetto alle norme ordinarie del Codice civile.

Gli interventi di recupero potranno, infatti, essere deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresentino la metà del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell'edificio.

Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che

saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Interventi sugli immobili danneggiati o distrutti (art. 7)

L'articolo 7 stabilisce che per la riparazione/ricostruzione degli edifici è necessario rispettare determinati criteri di sicurezza differenziati a seconda delle seguenti casistiche:

- per gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, **sarà individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legge;
- per gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008);
- per gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Interventi di immediata esecuzione (art. 8)

Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, **per i soli edifici con danni lievi** (livello di inagibilità B) i soggetti interessati possono fin d'ora, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di casualità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture.

In tali ipotesi è previsto che:

- l'esecuzione dei lavori può essere intrapresa mediante **una comunicazione di avvio dei lavori** da presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione con indicazione del progettista abilitato, del direttore dei lavori e dell'impresa;

- entro **30 giorni dall'inizio dei lavori** il richiedente dovrà presentare l'eventuale documentazione non allegata alla comunicazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, titolo abilitativo edilizio, autorizzazione sismica;
- la presentazione della richiesta di contributo entro **60 giorni**, a pena di inammissibilità, dalla data di adozione delle apposite ordinanze relative ai contributi.

L'affidamento dei lavori di immediata esecuzione deve essere effettuato ad imprese che:

- abbiano presentato istanza di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori e abbiano prodotto l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 159/2011;
- **per importi dei lavori superiori ai 150 mila euro, siano in possesso della qualificazione SOA** di cui all'articolo 84 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016);
- **non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestati dal documento unico di regolarità contributiva (Durc)** rilasciato a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.

Si segnala che, pur essendo tale dicitura riportata nell'attuale Codice degli appalti, all'art. 80, co. 4, la medesima come più volte già ribadito può risultare fuorviante.

Le violazioni cui si riferisce, infatti, l'art. 8 sono quelle di cui all'all. A di tale decreto, che consistono in violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e più in generale a quelle di natura lavoristica che inibiscono al rilascio del Durc a determinati fini (fruizione dei benefici normativi e contributivi del soggetto richiedente).

Sarebbe pertanto più consono fare riferimento alle violazioni in materia contributiva che inibiscono il rilascio del Durc.

Interventi su centri storici (art. 11)

Il Decreto contiene una procedura specifica per gli interventi da eseguire nei centri storici che prevede il ricorso alla **pianificazione attuativa** secondo un percorso di adozione/approvazione non perfettamente delineato. Infatti, gli uffici speciali, che dovranno essere costituiti all'interno delle singole regioni, dovrebbero predisporre entro 150 giorni dalla perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani strumenti urbanistici attuativi completi di piani finanziari. La competenza all'adozione sembrerebbe, però, restare formalmente in capo ai singoli Comuni che dovranno poi trasmettere il piano adottato alla Conferenza permanente per il relativo parere.

Nel caso gli strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

I Comuni dell'area del cratere possono inoltre individuare, con apposita delibera da assumere entro 150 giorni dall'entrata del decreto legge, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI (unità minime di intervento) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile. Decorso i trenta giorni i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito ai consorzi.

Valutazione

*Complessivamente il percorso delineato per la ricostruzione dei centri storici non è lineare anche per la **mancata fissazione dei termini per l'approvazione degli strumenti attuativi.***

Data l'importanza di intervenire immediatamente per la ricostruzione dei centri storici, che costituiscono la componente più danneggiata dal sisma, sarebbe opportuno prevedere che la relativa esecuzione possa avvenire anche mediante interventi diretti.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 12)

Il beneficiario presenta domanda e documentazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente attraverso l'utilizzo di apposite **piattaforme elettroniche.**

Alla domanda sono allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- la scheda AEDES;
- una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato e iscritto **all'elenco speciale dei professionisti**;
- il progetto degli interventi proposti corredati da un computo metrico che consenta di quantificare l'entità del contributo richiesto;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori con allegata la documentazione relativa alla procedura di selezione e l'attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'Ufficio Speciale verifica tutti i requisiti e la congruità del progetto e del contributo che verrà concesso con decreto del Vice Commissario

Il decreto prevede controlli e verifiche a campione sugli interventi.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA (art. 14)

In merito alla **ricostruzione pubblica**, che riguarderà, tra gli altri, edifici scolastici, demaniali, opere di difesa del suolo, infrastrutture, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi **mutui di durata massima venticinquennale con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato**.

A livello programmatico il Commissario provvederà a predisporre ed approvare, per le Regioni interessate e con un quantificazione dei danni e dei fabbisogni finanziari, il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano dei Beni Culturali, un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento del sistema delle imprese, un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti e un programma delle infrastrutture ambientali.

Gli unici soggetti abilitati ad essere stazioni appaltanti saranno (*cd soggetti attuatori*):

- le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzioni, per i territori di competenza,
- il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo,
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi nel caso gli interventi siano finanziati con risorse proprie. Se, invece, vengono impiegate risorse pubbliche la funzione di soggetto attuatore verrà svolto dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo.

Tali soggetti dovranno predisporre ed inviare, sulla base delle priorità individuate dalla **cabina di coordinamento della ricostruzione**, i progetti degli interventi al commissario straordinario.

Il commissario straordinario, dopo aver esaminato gli stessi e verificata la loro congruità economica, una volta acquisito il parere della conferenza permanente, approverà definitivamente i progetti esecutivi e provvederà ad adottare il decreto di concessione del contributo.

Una volta, poi, rilasciato il decreto di concessione del contributo, lo stesso commissario straordinario inoltrerà i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza competente, al fine di espletare le relative procedure di gara.

Sul punto, il decreto in esame prevede che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le stazioni appaltanti si avvarranno della **centrale unica di committenza, individuata in INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A.**

Il decreto consente il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.

Per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica, infine, **viene attribuito al Presidente dell'ANAC, coadiuvato da apposita unità operativa speciale, compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara** (modello EXPO 2015).

Infine, in merito alle funzione del Commissario straordinario, va evidenziato che il decreto attribuisce a tale figura, tra gli altri compiti, quello di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche. Per l'esercizio di tali funzioni, il Commissario può provvedere anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo.

Valutazione

*In considerazione di tale ultima previsione, è ragionevole ritenere che **tali ordinanze potrebbero avere anche un contenuto derogatorio della normativa generale in materia di appalti pubblici**. A tal fine, sarà fondamentale un'attività costante di monitoraggio di detti provvedimenti, in chiave di trasparenza delle procedure adottate.*

LEGALITÀ E TRASPARENZA (art. 30)

Sul tema della **legalità e trasparenza**, il decreto, al fine di coordinare e integrare tutte le attività di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un'apposita **Struttura di Missione**.

Tale struttura, in deroga al codice delle leggi antimafia, effettuerà le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia nei contratti pubblici e in quelli privati.

I controlli antimafia verranno attuarsi secondo le modalità stabilite dalle linee guida del **Comitato di coordinamento delle infrastrutture prioritarie**, di cui all'art. 203 del d.lgs n.50/2016. Inoltre, all'interno di tale Comitato viene istituita un'apposita sezione specializzata, alla quale viene affidato il compito di monitorare le aree colpite dal sisma ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

La Struttura di missione verrà supportata, inoltre, dal Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), istituito presso il Ministero dell'Interno.

L'Ance non può che esprimere apprezzamento per la scelta operata dal Governo di innalzare i presidi volti ad ostacolare le infiltrazioni criminali dal processo di ricostruzione delle aree terremotate.

Anagrafe antimafia degli esecutori (art.30)

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione, denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno aver ottenuto esito liberatorio, alle verifiche antimafia effettuate ai sensi dell'art.90 e seguenti del D.Lgs 159/2011 per qualsiasi importo del contratto, subappalto o subcontratto.

Gli operatori economici che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano **già iscritti alle white list**, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi della normativa vigente, **sono iscritti di diritto all'Anagrafe**. Tuttavia, il decreto prevede che l'impresa venga sottoposta ad una nuova verifica antimafia qualora l'iscrizione alla lista prefettizia sia stata disposta tre mesi prima dall'entrata in vigore del decreto.

All'Anagrafe, oltre ai dati dell'operatore economico, vengono riportati:

- i dati relativi a contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati con indicazione dell'oggetto, della durata e, dove previsto, dell'importo;
- le modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale
- le eventuali partecipazioni in altre imprese o società, anche fiduciarie.
- Le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Le eventuali sanzioni per le violazioni delle norme di capitolato, o delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere che verranno adottate dalla Struttura di missione sulla base delle linee guida del Comitato di coordinamento delle infrastrutture prioritarie

L'iscrizione all'Anagrafe che vale 12 mesi ed è rinnovabile a scadenza su richiesta dell'operatore economico, vale ai fini delle verifiche antimafia anche per gli altri contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati nel corso dell'anno di iscrizione.

Valutazione

L'Ance condivide la scelta di istituire l'Anagrafe antimafia degli esecutori, che vigili sull'estraneità delle imprese ai tentativi di infiltrazione mafiose, estendendo i controlli a chiunque intervenga nella ricostruzione, sia pubblica, sia privata.

Tuttavia, la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell'Interno, rischia di dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all'iscrizione delle imprese.

Sarebbe opportuno, per accelerare l'avvio della ricostruzione, consentire, quanto meno fino all'entrata a regime del sistema dei controlli, che gli operatori economici possano operare dopo la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Anagrafe, senza dover attendere i tempi necessari alle verifiche antimafia, naturalmente, restando valide le cautele di legge già previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

Occorre, infatti, evitare che tempi eccessivamente lunghi per l'iscrizione all'Anagrafe possano rallentare l'attività di ricostruzione, oltre che rappresentare un possibile rischio di alterazione del normale funzionamento del mercato.

*Infine, desta perplessità la scelta di ripetere i controlli antimafia per le imprese che risultano già iscritte nelle white list prefettizie esistenti da più di tre mesi. La disposizione, infatti, rischia di creare ulteriori attese. **Occorre ribadire che le imprese già iscritte nelle white list non necessitano di ulteriori controlli**, tanto più che la normativa vigente prevede che l'iscrizione alle liste prefettizie abbia valenza annuale.*

MISURE DI SOSTEGNO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma (art. 19)

Il decreto prevede, per tre anni dall'entrata in vigore, l'intervento del **Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese**, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma, che hanno subito danni in seguito all'evento del 24 agosto 2016. L'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e con priorità rispetto agli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro. La percentuale massima di copertura sarà pari all'80% per gli interventi di garanzia diretta, mentre per quello di controgaranzia salirà al 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Sostegno alle imprese danneggiate (Art.20)

Il decreto destina **35 milioni del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**, di cui all'art. 4, alla concessione di agevolazioni, sotto forma di **contributi in conto interesse**, alle imprese con sede o unità locali nei territori del sisma, che hanno subito danni. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e su proposta delle Regioni interessate verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione di tali contributi.

Tali risorse potranno essere utilizzate anche come contributi in conto capitale per le imprese che realizzino, o lo abbiano realizzato a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma.

DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali (art. 27)

Il decreto prevede, entro un anno dall'entrata in vigore, che il Commissario straordinario predisponga e approvi un **programma delle infrastrutture ambientali** con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti il Commissario può avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Valutazione

Suscita perplessità la possibilità di ricorrere a società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture ambientali.

In passato, provvedimenti analoghi, che determinano gestioni non concorrenziali, hanno influito sul regolare funzionamento del mercato a discapito della qualità delle opere.

E' auspicabile, quindi, un ripensamento nel corso della conversione in legge del decreto.

Gestione dei rifiuti e disposizioni in materia di terre e rocce da scavo (art. 28-29)

Il decreto all'art. 28 delinea un particolare iter procedurale per la **movimentazione delle macerie derivanti dai crolli degli edifici a seguito del sisma del 24 agosto 2016**.

Nello specifico viene previsto che tali rifiuti siano classificati come urbani (Codice CER 20.03.99) indipendentemente dalla loro natura e in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.

Ciò, peraltro, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto degli stessi verso i siti di deposito temporaneo, che dovranno essere individuati dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati.

Il conferimento dei rifiuti presso tali siti sarà effettuato dalle aziende di gestione integrata di rifiuti urbani o da imprese di trasporto da queste appositamente incaricate, senza necessità di effettuare alcun tipo di analisi preventiva.

Il provvedimento chiarisce, altresì, che, ai fini degli adempimenti documentali, il produttore dei rifiuti è il Comune competente e che gli stessi potranno essere detenuti all'interno dei siti di deposito per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Al riguardo, si evidenzia che vi è una discrasia temporale tra la data indicata per la produzione dei rifiuti (31 dicembre 2018) e il limite massimo per la relativa detenzione (19 ottobre 2017).

Viene, inoltre, previsto che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, quali coppi, mattoni, ceramiche e pietre con valenza di cultura locale.

Al riguardo, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo deve definire, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, le relative disposizioni applicative. Sulla questione, viene, però specificato che le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con il semplice assenso del rappresentante del Ministero, annotato sul relativo verbale.

Viene poi demandata al Commissario delegato la predisposizione di un apposito **Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti** derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.

Il Piano, in particolare, ha lo scopo di fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché di individuare le risorse necessarie e le attività da porre in essere per la più celere rimozione dei rifiuti, indicando i tempi di completamento degli interventi stessi.

Il provvedimento, infine, prevede espressamente che, nelle aree comunque interessate dal sisma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, fino al 31 dicembre 2018 (art. 29).

TUTELA DEI LAVORATORI (art. 35)

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori, l'art.35 del decreto legge sancisce l'assoggettamento della realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione *alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali nonché con riguardo al possesso del Durc.*

Valutazione

Al comma 1, in sede di conversione sarebbe opportuno introdurre il preciso riferimento all'art. 30, comma 4, del codice degli appalti, per ciò che concerne la corretta applicazione del Ccnl.

*Deve, inoltre, tenersi in considerazione che la disposizione, con riferimento al Durc da acquisirsi relativamente ai **lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi**, dovrà comportare una modifica dell'attuale assetto del Durc on Line, in quanto tale possibilità è attualmente realizzabile solo per alcune specifiche casistiche (richiesta di un Durc alla data del...) che, peraltro, resteranno in vigore esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 (cfr art. 9 del decreto sul Durc).*

Il comma 3 del medesimo art. 35, analogamente a quanto già in essere nella normativa sul sisma Abruzzo, prevede l'obbligo di iscrizione e versamento da parte delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, alle Casse Edili delle province interessate dal sisma.

E' prevista, inoltre, al comma 7 l'istituzione, presso i centri per l'impiego e le Casse edili delle province interessate, di **liste di prenotazione per l'accesso al lavoro**.

Valutazione

Sarebbe opportuno prevedere tale istituzione presso le Scuole Edili, e non anche presso le Casse Edili, in quanto le prime sono deputate, per propria mission, a svolgere tale funzione di incontro tra domanda e offerta di lavoro (vd. anche Blen.it e Borsa Lavoro).

LE MISURE FISCALI

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art.47)

E' disposta la **detassazione di contributi, indennizzi e dei risarcimenti connessi agli eventi sismici**, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

La disposizione riguarda tutti i soggetti che hanno sede, o unità locali, nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria elencati nell'**Allegato 1** al medesimo decreto legge e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, a seguito del sisma del 24 agosto.

La medesima detassazione può essere riconosciuta anche ai soggetti ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli menzionati nel citato Allegato 1, che dimostrino, sempre con perizia giurata, il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico.

Per tali soggetti, tutti i **contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP**.

L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di Aiuti di Stato.

Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (art.48, co.1,10,11,12)

Viene disposta, tra le altre, la proroga, dal 20 dicembre 2016 al 30 settembre 2017, del termine per la ripresa dei versamenti fiscali che, in base al decreto del MEF del 1° settembre 2016², sono stati sospesi per effetto degli eventi calamitosi.

In merito, infatti, già il citato DM 1° settembre 2016 ha previsto, sia per le persone fisiche residenti, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni terremotati, che per le

² Cfr. ANCE "Terremoto del Centro-Italia: Pubblicato in Gazzetta il Decreto del MEF" - ID N. 25666 del 06 settembre 2016 e ANCE "Terremoto del Centro-Italia: il MEF annuncia la sospensione dei versamenti tributari" - ID n. 25645 del 02 settembre 2016.

persone giuridiche aventi, sempre a tale data, la sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la **sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto ed il 16 dicembre 2016 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'intervento del DL 189/2016 (*in particolare, art.48, co. 10-11-12*), viene ora previsto che:

- i **versamenti tributari sospesi** per effetto del suddetto decreto debbano essere **effettuati entro il 30 settembre 2017** (anziché entro l'originario termine del 20 dicembre 2016). La ripresa della riscossione dei versamenti avverrà, in particolare, in base a specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze³;
- gli **adempimenti tributari** sospesi, diversi dai versamenti, siano **effettuati entro il mese di ottobre 2017**.

Viene, inoltre, disposta la **sospensione sino al 31 dicembre 2016**, dei termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la **riscossione di somme risultanti da avvisi d'accertamento esecutivi**, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari**, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (*art.48, co.1, lett.b*).

Resta fermo, inoltre, che la **sospensione non riguarda l'effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta**.

Tuttavia, alla luce della gravità dell'evento sismico viene stabilito che, **entro il 31 maggio 2017**, potranno essere sanate le eventuali omissioni riguardanti l'effettuazione ed il versamento delle suddette ritenute, **commesse** nel periodo compreso **tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del DL 189/2016), senza applicazione di sanzioni ed interessi (*art.48, co.1*).

Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art.48, co.16)

Viene prevista l'**esclusione da IRPEF ed IRES del reddito dei i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero**, in quanto inagibili, **adottate entro il 28 febbraio 2017**.

I fabbricati interessati sono quelli ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria elencati nell'Allegato 1 al medesimo decreto legge, nonché quelli localizzati in altri Comuni delle suddette Regioni.

L'**esclusione** dal reddito imponibile dei suddetti edifici **opera sino alla definitiva ricostruzione** ed agibilità, **e, comunque, sino all'anno d'imposta 2017**.

³ Emanato ai sensi dell'art.9, co.2-bis, della legge 212/2000, così come sostituito dallo stesso art.48, co. 15, del medesimo "decreto terremoto" -DL 189/2016. In particolare, la ripresa dei versamenti avverrà, senza applicazione di sanzioni,, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e da definire con specifico decreto ministeriale.

I **medesimi fabbricati** sono inoltre **esenti da IMU e da TASI**, a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e **fino alla definitiva ricostruzione** ed agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Ai fini delle predette esenzioni (sia dalle imposte sul reddito che da IMU e TASI), il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità, totale o parziale, del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione (art.48, co.7)

A favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi, viene stabilita l'**esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione sino al prossimo 31 dicembre 2016**.

PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI CONTRIBUTI (art. 48)

Con riferimento all'art. 48 in materia di **sospensione dei termini**, si segnala che oltre a esser prevista l'esenzione dalle sanzioni amministrative in caso ritardate comunicazioni di assunzione, di cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, è sancita la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi INAIL in scadenza dal 24 agosto al 30 settembre 2017**. Tale pagamenti dovranno essere effettuati entro il **30 ottobre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni e anche mediante rateizzazione**.

Si procederà ad un accordo anche tra le parti sociali dell'edilizia, al fine di prevedere una sospensione anche per quanto concerne i versamenti in Cassa Edile, come già attuato per gli eventi sismici precedenti.